**LEGGE 24 aprile 1975, n. 130**

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I.**

*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale*

**Art. 1.-6.**

*Omissis*

**Art. 7.**

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire 200.000 a lire 2.000.000][[1]](#footnote-1).

**Art. 8.**

*Omissis*

**Art. 9.**

1. Al numero *10)* dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

2. L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. *10)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

**TITOLO II.**

*Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.*

**Art. 10.-14.**

*Omissis*

**Art. 15.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1975

LEONE

MORO - GUI - REALE -

VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

1. L’entità della sanzione amministrativa è stata così introdotta, in luogo delle sanzioni penali presenti nel testo originario dell’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 21-27 febbraio 1996. Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. [↑](#footnote-ref-1)